



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LIMITI DEL DIVIETO DI DEPOSITO DELLA NOTIFICA
DELL'ATTO IMPUGNATO NEL GIUDIZIO DI APPELLO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 13/05/2025, n. 3571/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. D'Oriano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE.

Contenzioso tributario - Appello - Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 – Testo modificato dal d.lgs. n. 220/2023 - Divieto di deposito della notifica dell'atto impugnato nel giudizio di appello - Applicazione ai soli processi instaurati in primo grado successivamente alla modifica normativa – Sussistenza.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 220/2023, vieta il deposito della notifica dell'atto impugnato nel giudizio di appello soltanto se il processo di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo decreto.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Red. ...